

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO V<sup>a</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N.042/CFA  
(2016/2017)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 009/CFA– RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 2016**

### II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonino Tumbiolo, – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. COMPENSORIO DEL TIRRENO AVVERSO L'INCONGRUITÀ DEL PREMIO DI PREPARAZIONE ART. 96 N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. BISAZZA GIOVANNI** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 22/TFN del 17.6.2016)

La società A.S.D. Compensorio del Tirreno ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n.22/TFN del 17.6.2016, in ordine al pagamento del premio previsto dall'art. 33 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico e dell'art. 96 delle N.O.I.F. per il calciatore Bisazza Giovanni.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ai sensi dell'art. 96.3 N.O.I.F., è giudice di ultima istanza sulla controversia in oggetto.

Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Soc. A.S.D. Compensorio Del Tirreno di Pace del Mela (Messina).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.S.D. COMPENSORIO DEL TIRRENOAVVERSO L'INCONGRUITÀ DEL PREMIO DI PREPARAZIONE ART. 96 N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. PITRONE EMANUELE** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 22/TFN del 17.6.2016)

La società A.S.D. Compensorio del Tirreno ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n.22/TFN del 17.6.2016, in ordine al pagamento del premio previsto dall'art. 33 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico e dell'art. 96 delle N.O.I.F. per il calciatore Pitrone Emanuele.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ai sensi dell'art. 96.3 N.O.I.F., è giudice di ultima istanza sulla controversia in oggetto.

Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Soc. A.S.D. Compensorio Del Tirreno di Pace del Mela (Messina).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

---

**Publicato in Roma il 10 ottobre 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio